

D.R.S. n. 807 del 12.03.2026

Servizio 6 Albi e R.U.N.T.S. – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

***Coop.va Sociale La Fenice Azzurra - Iscrizione albo regionale Sezione Inabili - Tipologia  
Comunità Alloggio per Disabili Psicici sita in Comiso Viale Della Riscossa, 2/B piano primo  
(RG)***

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

**VISTO** il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

**VISTO** il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

**VISTO** il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n.22 citata;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

**VISTA** la legge regionale 15.05.2000, n. 10;

**VISTO** il D.P.Reg. del 05.04.2022, n. 9, pubblicato sulla GURS n. 25, Parte I, del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 17.03.2016, n. 3”;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 5204 del 10.11.2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 340 del 7 novembre 2025, all'Avvocato Ettore Riccardo Foti dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

**VISTO** il D.D.G. n. 3838 del 05.12.2025, con il quale al Dott. Guglielmo Pietro Reale è stato conferito l'incarico *ad interim* di dirigente del Servizio 6 “Albi e R.U.N.T.S. - Gestione e Vigilanza” del Dipartimento;

**VISTA** la nota prot. n. 8069 del 26.02.2026 con la quale il Dirigente Generale *ad interim* Avvocato Ettore Riccardo Foti proroga al Dott. Guglielmo Pietro Reale l'incarico a svolgere le funzioni di Dirigente *ad interim* del Servizio 6 “Albi e R.U.N.T.S. - Gestione e Vigilanza” dal 2 marzo 2026 sino alla nomina del dirigente titolare della medesima struttura;

**VISTA** l'istanza e la documentazione trasmessa a corredo acquisita al prot. P.E.C. n. 3589 del 29.01.2026, inoltrata dalla COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE AZZURRA P.I. 01859080887, tendente ad ottenere l'iscrizione, ai sensi dell'art.26 della l.r. 22/86, all'albo delle istituzioni assistenziali per la sezione “Inabili” e la tipologia “Comunità Alloggio per Disabili Psicici” per la sede operativa sita in Comiso Viale Della Riscossa, 2/B (**piano primo**);

**VISTO** il D.D.G. n. 3575 del 21.11.2025 con il quale è stata concessa prioritariamente l'autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell'art.28 della l.r.22/86, in favore dell'Ente sopra indicato per lo svolgimento dell'attività assistenziale;

**CONSIDERATO** che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;

**VISTO** l'esito positivo degli accertamenti esperiti, ai sensi del 3° comma dell'art. 26 della l.r. 22/86, dal Comune di Comiso con nota n. 8509 del 09.03.2026, acquisita al prot. P.E.C. n. 9883 del 09.03.2026;

**RITENUTO** che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

## **D E C R E T A**

**ART. 1** La COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE AZZURRA P.I. 01859080887, è iscritta al n. **6323** dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n.22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale sezione "Inabili" tipologia "Comunità Alloggio per Disabili Psicici" per la sede operativa sita in Comiso Viale Della Riscossa, 2/B (**piano primo**) e per una ricettività di n. **09** unità.

**ART. 2** L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988 per come modificato ed integrato dal D.P.Reg. n.158 del 4.06.1996.

**ART. 3** Sarà cura dei Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

**ART. 4** Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/2015 e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r: n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

**ART. 5** Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ai sensi della Circolare n.04 del 30.07.2021 ad inviare annualmente al Comune territorialmente competente, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale. Il Comune annualmente, entro il termine del 30 aprile, trasmetterà a questo Assessorato l'esito della revisione.

**ART. 6** L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

**ART. 7** Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n., 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

**ART. 8** Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE *ad interim*

Reale